

Attualità

Terreni e marchi appesantiscono l'acconto

23 Novembre 2006

Ricalcolo influenzato (tra le novità introdotte con il DI 223/2006) dalla norma che rallenta l'ammortamento del bene immateriale



La **circolare n. 34/E** del 21 novembre fornisce alcuni chiarimenti riguardo al "ricalcolo" del secondo (o unico) acconto Ires e Irap, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 36, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.

La determinazione dello stesso dovrà tenere in considerazione, tra le altre, le variazioni intervenute in ambito di quote di ammortamento, sia per quanto riguarda i terreni su cui insistono fabbricati strumentali, sia per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali(1).

Relativamente ai terreni, le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, per la parte riguardante il costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, sono indeducibili, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 36 del DI n. 223/2006. La disposizione trova applicazione già dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche per le quote di ammortamento riguardanti i terreni acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

In linea generale, si ricorda che i terreni, pur essendo classificabili nella categoria dei beni strumentali, non sono ammortizzabili in quanto hanno una vita illimitata, non essendo suscettibili di deperimento e consumo(2).

Al fine di semplificare il ricalcolo dell'acconto in presenza di tali ammortamenti indeducibili, si è

stabilita l'applicazione di percentuali forfetarie, che consentono di non ricorrere al confronto con valori periziati. Pertanto, come previsto dalla circolare del 21 novembre 2006 n. 34, punto 3.4, *"il valore da attribuire all'area edificabile dovrà essere assunto in misura pari al 20 o 30 per cento(3) del costo complessivo dell'immobile risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta preso a base per la determinazione dell'acconto con il metodo c.d. storico"*.

E' ragionevole ritenere che i costi incrementativi capitalizzati, nonché le rivalutazioni effettuate, siano riferiti direttamente al fabbricato e non all'area; pertanto, le percentuali sopra indicate si applicano sul costo al netto di tali importi.

Si puntualizza, come precisato dalla circolare, che *"con riferimento agli ammortamenti dedotti in precedenti periodi d'imposta, gli stessi dovranno essere imputati prioritariamente al valore del fabbricato. Pertanto, il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato ancora da ammortizzare sarà pari al valore del fabbricato (ottenuto applicando le modalità di calcolo in precedenza descritte) decurtato degli ammortamenti dedotti fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006"*.

Sostanziali modifiche sono intervenute anche in riferimento alle quote di ammortamento dei beni immateriali. A seguito della modifica(4) all'articolo 103 del Tuir, con mutamento del regime di deducibilità dei brevetti e dei marchi, la normativa ora prevede(5):

- il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno dei brevetti industriali, dei processi e *know how* è passato da un terzo al 50 per cento
- il limite massimo della quota di ammortamento deducibile del costo dei marchi di impresa è ridotto da un decimo ad un diciottesimo del costo medesimo.

Pertanto, in sede di rideterminazione dell'acconto, andranno effettuate:

- delle variazioni in aumento del reddito per quanto riguarda le quote di ammortamento indeducibili relative ai terreni
- delle variazioni in aumento del reddito per quanto riguarda la diminuzione dell'aliquota di ammortamento dei marchi di impresa

- delle variazioni in diminuzione del reddito per quanto riguarda la maggior aliquota di ammortamento prevista per il costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali , e dei processi e *know how*

Il calcolo dell'acconto basato sul metodo storico prevede che "*l'acconto relativo all'anno in cui si versa è pari ad una quota percentuale dei tributi e delle altre somme relative all'anno precedente*". Perciò, se su base "storica", si fonda sulla base dei dati del 2005 di Unico 2006, e l'importo-riferimento è quello indicato in dichiarazione, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto.

Nel caso in cui non si proceda al ricalcolo dell'acconto e al relativo versamento entro il 30 novembre, sarà possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento soltanto ai fini del versamento dell'Ires, poiché per l'Irap(6), per la violazione del versamento in acconto o a saldo "*non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni*" previste dal ravvedimento, cioè le sanzioni ridotte al 3,75 o al 6 per cento, più gli interessi del 2,5 per cento annuo.

Si ricorda, che l'acconto Ires non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente - al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto - è di ammontare non superiore a 20,66 euro. Inoltre, non devono procedere al versamento dell'acconto coloro che hanno iniziato l'attività nel 2006 e non avevano alcun reddito da dichiarare per il 2005.

NOTE:

1) Articolo 36, comma 34, decreto legge 4 luglio 2006, n .223

2) Si veda anche in *FISCOoggi*, edizione del 24 luglio 2006, "**Fabbricato e terreni separati dall'ammortamento**" di Debora Ricco e Mario Leone

3) Per i fabbricati a uso industriale

4) Articolo 37, comma 45, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

5) Circolare n. 34/E del 21 novembre 2006, paragrafo 3.8

6) Articolo 1 del decreto legge 206/2006, legge 234/2006

di

Debora Ricco

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/terreni-e-marchi-appesantiscono-lacconto>